



COMUNE DI MARINEO

Prov. Palermo

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 35 del 10/04/2012

Approvazione schema di convenzione per gestione campo a 5.
(Art. 12)

L'anno duemiladodici, il giorno dieci, del mese di aprile, alle ore 19.30 e ss., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, in sessione ordinaria, risultano presenti all'appello i signori:

01) QUARTUCCIO	VINCENZO
02) D'AMATO	GIUSEPPE
03) D'AMATO	SALVATORE
04) RIBAUDO	SALVATORE
05) MANCINO	CIRO
06) SCHIMMENTI	NICOLA
07) BATTAGLIA	GIUSEPPE
08) ROCCO	PIETRO
09) PERRONE	PEPPE
10) LO PINTO	FRANCESCO
11) CARDELLA	CIRO
12) SPINELLA MANCUSO	SALVATORE
13) VIVONA	ROSARIO
14) SIGNORELLI	CHIARA
15) PERNICE	VITO

<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
X	
X	
	X
	X
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
	X
	X
X	
11	4

Assume la presidenza il Signor **Quartuccio Vincenzo**, nella qualità di **Presidente**
Partecipa il **Segretario Comunale dott. Salvatore Somma**

Sono presenti 12 consiglieri, assenti 3 (D'Amato, Signorelli e Vivona).

E' presente il Sindaco.

Il Presidente riassume quanto deliberato in precedenza in riferimento all'o.d.g in discussione. Si procede quindi nell'esame dell'articolato.

Art. 12

Il Consigliere Spinella Mancuso vuole sottolineare la natura pubblicistica del bene comunale, il maggior numero di cittadini deve poter usufruire della struttura, ritiene che l'articolo 12 non debba essere emendato perché rispetta questo presupposto.

Il Presidente ritiene sia giusto porre dei limiti che tutelino in qualche modo il concessionario.

Il Consigliere Pernice, in qualità di Presidente della II Commissione, sottolinea che un emendamento all'articolo è stato concordato con le Associazioni. Si associa a quanto detto dal Presidente affermando che il concessionario deve essere messo nelle condizioni di poter programmare la gestione della struttura.

Il Consigliere Perrone ribadisce la formula di garanzia per il concessionario e conferma quanto chiesto dall'emendamento, del quale è firmatario.

Il Consigliere Battaglia ravvisa le difficoltà che pone il Regolamento in discussione, prospetta l'opportunità di rivedere la proposta di deliberazione, verificando la possibilità di far gestire la struttura dall'ente.

Il Consigliere D'amato G. si dichiara favorevole all'affidamento del campo di calcetto alle associazioni e concorda che al concessionario venga data maggior tutela.

Esce il Consigliere Cardella ed il numero dei presenti scende a 11.

Il Sindaco sottolinea che si sono consultate le diverse associazioni sportive presenti nel territorio, la volontà comune è quella di organizzare un gestione privatistica e non pubblica della struttura.

Viene presentato un emendamento (Em. N. 13) all'art.12 dai Consiglieri Pernice, Schimmenti, Perrone, con il quale chiedono di **cassare il primo comma e sostituirlo come segue : "Il Comune di Marineo si riserva di utilizzare la struttura oggetto della presente convenzione per iniziative concertate preventivamente con il concessionario"**.

Il Segretario ed il Responsabile del Servizio esprimono rispettivamente il parere favorevole di legittimità e di regolarità tecnica sull'emendamento proposto, che con 9 voti favorevoli, 1 contrario (Spinella Mancuso) e 1 astenuto (Battaglia) viene approvato.

Viene presentato un ulteriore emendamento (Em. N. 14) all'art.12 a firma del Presidente del Consiglio con il quale si chiede **al secondo comma dopo la parola "utilizzo" di aggiungere "e l'assicurazione degli studenti"**.

Il Consigliere Battaglia esce ed il numero dei consiglieri scende a 10.

Il Segretario ed il Responsabile del Servizio esprimono rispettivamente il parere favorevole di legittimità e di regolarità tecnica sull'emendamento proposto, che con 8 voti favorevoli, 2 astenuti (Mancino e Spinella Mancuso) viene approvato.

Escono i consiglieri Mancino e Schimmenti ed il numero dei presenti scende ad 8.

Si procede alla votazione dell'Art.12, come emendato, che con 7 voti favorevoli, 1 voto contrario (Spinella Mancuso) viene approvato.

Il Consigliere Spinella Mancuso propone il rinvio del Consiglio Comunale per il giorno 18/04/2012 alle ore 19,00.

Il Presidente mette ai voti la proposta che unanimemente viene approvata.

La seduta ha termine alle ore 21,45.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Quartuccio Vincenzo

Il Consigliere anziano
D'Amato Giuseppe

Il Segretario Comunale
Somma Salvatore

Affissa all'albo pretorio il

Defissa il

Il Messo comunale

Il Segretario del Comune

CERTIFICA

su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno _____ senza opposizioni o reclami.

Li, _____

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente delibera è divenuta esecutiva in data _____

Li, _____

Il Segretario Comunale



La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio _____

in data _____

EMENDAMENTO


ALL'ART. 12 CASSARE IL PRIMO COMMA E SOSTITUIRLO CONE SE GUE:

" IL COMUNE DI MARINEO SI RISERVA DI UTILIZZARE LA STRUTTURA
OGGETTO DELLA PRESENTE CONVENZIONE PER INIZIATIVE CONCERTATE
PREVENTIVAMENTE CON IL CONCESSIONARIO.



Voto favorevole Jean-
Luc

PARERE FAVOREVOLE DI
LEGITIMITA'



FUNDAMENTO Art. 12.

CONTRA 22

~~Dopo corso~~

Dopo utilizzo oppure - e l'amicazione di "stentati"

Aut

Visto per fornire in esse teste
Sece

PARTE di legittimità favorevole

St. Sanna



COMUNE DI MARINEO

Prov. Palermo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
da sottoporre all'esame del
CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 del 23 GEN 2012

Proponente: Assessore allo Sport
Servizio interessato: BB.CC.
Oggetto: Approvazione schema di convenzione per la gestione del campo di Calcio a 5

Data _____

PARERI

Ai sensi della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nel testo sostituito dall'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, si esprime parere *favorevole / contrario* in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta.

Li, _____

Il Responsabile del Servizio

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 53 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nel testo sostituito dall'art. 12 della legge 23 dicembre 2000, n. 30, si esprime parere *favorevole / contrario* in ordine alla sola regolarità contabile della proposta.

Li, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ai sensi dell'art. 47 dello Statuto Comunale vigente si esprime parere *favorevole/contrario* in ordine alla sola legittimità della proposta.

Li, 23-1-2012

Il Segretario Comunale

Approvazione schema di Convenzione per la Gestione del campo di Calcio a 5


L'assessore allo sport

Premesso:

- che il Comune di Marineo, è proprietario del Campo di Calcio a cinque che è stato utilizzato dalle Società Sportive locali per la gestione e organizzazione di corsi di avvio alla pratica sportiva, partecipazione ai campionati dilettantistici, allenamenti, tornei, iniziative di educazione sportiva ed avvenimenti di promozione in atto in fase conclusiva di ristrutturazione
- che il Comune di Marineo intende:
promuovere e sviluppare le attività sportive di base, allo scopo di assicurare la loro fruizione al più ampio numero di cittadini per offrire occasioni di impegno del tempo libero utili individualmente e socialmente oltre che divertenti.
favorire la partecipazione dell'associazionismo alla gestione degli impianti pubblici sportivi
attraverso una gestione aperta, funzionale ed economica delle attività praticate dai cittadini, in un rapporto proficuo con tutte le componenti organizzate operanti sul territorio.
avvalersi di un contributo qualificato e responsabile per il funzionamento ed il mantenimento degli impianti.
- che intende affidare direttamente la gestione e l'utilizzo del campo di calcetto in quanto permangono ragioni di opportunità sociale che legittimano tale modalità di gestione ritenuta la più idonea a soddisfare in via immediata l'interesse generale connesso al fenomeno sportivo e alla concreta rilevanza dell'esercizio di pratiche atletiche da parte dei singoli e delle associazioni;
- Vista l'allegato schema di Convenzione per la gestione della struttura in parola e ritenuto meritevole di approvazione;
- Visti il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; e il vigente Regolamento di Contabilità;
- Visti i pareri favorevoli dei Responsabili dell'Area socioculturale e Finanziaria, per quanto di rispettiva competenza, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione resi ai sensi dell'art. 49 del T.U.;

Propone .

Di approvare l'allegato schema di Convenzione per l'utilizzo del Campo Calcio a cinque e dei servizi annessi, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto



COMUNE DI MARINEO

Prov. Palermo

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO "CAMPO DI CALCETTO"

Premesso che gli impianti sportivi comunali sono destinati ad uso pubblico per la promozione e la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa da esercitare anche a livello agonistico.

Che l'utilizzo degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività e deve improntarsi alla massima fruibilità da parte dei cittadini, di associazioni e società sportive per la pratica di attività ricreative, sociali e sportive.

Preso atto che il Comune di Marineo è proprietario dell'impianto sportivo denominato "Campo di Calcetto" sito in via Jean Salque.

Che è intendimento di questa Amministrazione provvedere alla concessione dell'impianto mediante stipula di una convenzione per la gestione con associazioni, cooperative ed Enti di promozione turistica, operanti a Marineo, e scelti con modalità di gara che garantiscano la massima concorrenza e partecipazione degli aventi diritto.

Che tale soluzione appare, tra l'altro, l'unica perseguibile anche in considerazione della mancanza di personale dipendente idoneo a garantire la sorveglianza e il funzionamento dell'impianto.

Art. 1

Il Comune di Marineo con la presente convenzione concede in uso a avente sede in Marineo via n° la struttura sportiva comunale denominata "Campo di Calcetto".

L'affidamento per la gestione della struttura sportiva comunale denominata "Campo di Calcetto" avverrà mediante presentazione di offerta, nel rispetto di procedure di evidenza pubblica.

Il canone annuo viene determinato in € 2.000,00 (duemila), e saranno prese in considerazione le offerte pari o superiori al corrispettivo come sopra determinato.

Nel caso di parità dell'offerta economica si procederà al sorteggio.

Il Concessionario dovrà corrispondere il canone in 2 (due) semestralità anticipate.

Art. 2

La Convenzione ha la durata di anni 1 (uno) decorrente dalla data di stipula della stessa.

Art. 3

Le tariffe sono annualmente stabilite con deliberazione della Giunta Municipale. In fase di prima attuazione si stabiliscono le seguenti tariffe orarie:

- Utilizzo diurno solo rettangolo da gioco € 30,00 (trenta)
- Utilizzo rettangolo di gioco comprensivo di doccia € 40,00 (quaranta)
- Utilizzo rettangolo di gioco comprensivo di illuminazione e doccia € 50,00 (cinquanta)

Art. 4

Il Concessionario dell'impianto affidato in convenzione ha l'obbligo di richiedere ai soggetti che usufruiscono dell'impianto le tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Art. 5

Il Concessionario è tenuto in via esclusiva a proprie cure e spese alla manutenzione ordinaria dell'impianto, dei servizi e delle aeree di pertinenza.

Art. 6

L'uso degli impianti, dei locali ed ogni accessorio o pertinenza si intende effettuato sotto l'esclusiva responsabilità del soggetto concessionario.

Il legale rappresentante della società sportiva, che, attraverso il comportamento di propri tesserati e/o sostenitori e/o utenti, dovesse arrecare danni ai locali sportivi, ai servizi annessi sarà tenuto al rimborso della riparazione o della sostituzione di quanto danneggiato, anche nel caso sia stato causato da società ospite.

In ogni caso i concessionari si intenderanno espressamente obbligati a non gravare il Comune di Marineo di oneri per danni cagionati da persone - quali atleti, dirigenti, accompagnatori, allenatori, tesserati ed altri intervenuti - o cose durante l'utilizzo degli impianti, sollevando il Comune da qualsiasi richiesta di risarcimento di danni morali e materiali e da qualsiasi azione giudiziale o stragiudiziale che chiunque intenda promuovere.

Il legale rappresentante della società sportiva non possono richiedere al Comune di Marineo risarcimenti per eventuali infortuni e sinistri occorsi durante lo svolgimento dell'attività sportiva.

Il concessionario dovrà stipulare idonea polizza assicurativa al fine di esonerare il Comune di Marineo da ogni responsabilità per qualsiasi danno possa verificarsi a persone o cose comunque riconducibili all'attività di cui alla presente convenzione.

Art. 7

Chi utilizza gli impianti è obbligato a comportarsi con la diligenza del "padre di famiglia" a tal fine dovrà provvedere al termine del periodo di utilizzo tutte le operazioni necessarie a consentire da parte dei successivi utilizzatori lo svolgimento di regolare attività. In particolare dovranno essere garantite in ogni momento che le vie di accesso dell'uscita dell'impianto siano sgombrare ed accessibili.

Gli spogliatoi annessi agli impianti sportivi dovranno essere lasciati in condizioni igieniche tali da consentirne la piena fruibilità dei successivi utilizzatori.

E' fatto obbligo di utilizzare calzature idonee in relazione alla tipologia del fondo campo, nonché è fatto divieto di introdurre cibi e bevande.

Il Comune potrà svolgere senza obbligo di preavviso attività di vigilanza e controllo ed in caso di accertata inosservanza degli obblighi connessi all'utilizzo dell'impianto potrà procedere alla revoca della concessione.

Art. 8

La Giunta Municipale può revocare o sospendere la concessione dell'impianto sportivo di cui alla presente convenzione in qualunque momento ove sussistano o sopravvengano motivate ragioni di interesse pubblico. In tale ipotesi con la comunicazione di avvio del procedimento di revoca o sospensione inviata dal servizio proponente verrà fissato il termine del procedimento stesso viene fissato entro il limite massimo di trenta giorni dalla comunicazione predetta.

In caso di revoca sarà dovuto al concessionario il rimborso delle somme versate in proporzione al periodo di utilizzo ancora da fruire, salvo che la revoca non sia imputabile a fatto del concessionario.

Art. 9

Il Concessionario si obbliga a nominare il responsabile tecnico alla sicurezza ed alla gestione della struttura e dell'impianto con personale qualificato in particolare per quanto concerne gli impianti elettrici ai sensi della legge 46/90, nonché a predisporre il piano di sicurezza ai sensi del D.M. 18.4.1996. In capo al concessionario gravano gli adempimenti di cui al D.lvo 626/94 e successive modifiche.

Art. 10

Il Comune di Marineo provvede a sue spese alle opere di manutenzione straordinaria previa richiesta scritta del concessionario che sarà valutata dall'ufficio tecnico comunale competente.

Resta inteso che l'esecuzione di interventi o lavori senza la prescritta autorizzazione da parte dell'Amministrazione comporta la revoca della presente convenzione.

Nessuna attrezzatura o bene mobile potrà essere distrutta o alterato senza la preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione.

Art. 11

Il concessionario ha l'obbligo di esporre in maniera visibile i dati relativi alla propria società o associazione ed il nominativo del soggetto cui i cittadini possono rivolgersi sia per prenotare la struttura sia per la segnalazione di eventuali carenze.

Art. 12

Il Comune di Marineo si riserva di utilizzare il campo sportivo per le iniziative che vorrà intraprendere direttamente dando un preavviso di giorni 8 (otto) al concessionario.

Nelle ore antimeridiane l'accesso alla struttura, durante il calendario scolastico, è gratuito per le scuole di ogni ordine e grado di Marineo che intendano svolgere attività sportive. Resta a carico della scuola l'onere per la pulizia finale dei locali a seguito dell'utilizzo.

Art. 13

L'utilizzo della struttura per due giorni la settimana, da concordare con il concessionario, in orario diurno dalle 15,00 alle 17,00 è destinato alle società sportive operanti in Marineo che intendano svolgere corsi di avviamento nella pratica sportiva di giovani in età compresa da 7 a 10 anni. Resta a carico dell'utilizzatore l'onere per la pulizia finale dei locali a seguito dell'utilizzo.

Art. 14

Il concessionario si obbliga a richiedere entro giorni 15 dalla firma della presente convenzione la volturazione delle utenze intestate al Comune a proprio nome.

Art. 15

Le spese della registrazione della presente convenzione se in quanto dovute sono a carico del concessionario.

Art. 16

Alla presente convenzione vanno allegate le planimetrie della struttura ed il certificato di agibilità.

Art. 17

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Palermo.